

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3126

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FALCIER, SCOTTI, DE RIGO, TREDESE,
SAMBIN, FAVARO, CARRARA, BOSCKETTO, SCARABOSIO e
MANFREDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2004

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende riprendere la discussione già avvenuta nell'Aula del Senato in occasione dell'esame dell'atto Senato n. 132 ed altri relativo, in grande parte, alla proposta di permettere il terzo mandato ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

In tale occasione l'Aula e precedentemente la 1^a Commissione si sono lungamente soffermate circa l'opportunità di collegare la modifica del numero dei mandati ai sindaci con la revisione dei poteri e delle competenze dei sindaci rispetto agli altri organi comunali.

Il disegno di legge, quindi, intende proporre tale questione e, nell'attesa che il Governo eserciti la delega per la modifica dell'ordinamento degli enti locali, sottoporre, precisandole ed ampliandole, alcune modifiche all'ordinamento, tenendo conto dell'interesse dimostrato alla materia, pur con l'esigenza di confermare e non modificare alcune scelte precedentemente fatte dal legislatore.

In particolare è da ricordare che prima dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, non vi era, per i sindaci, nessuna limitazione al numero di mandati e si sa che diversi amministratori hanno potuto fare i sindaci, nel proprio comune, per molti anni.

Nell'occasione dell'approvazione della legge n. 81 del 1993 fu da più parti ricordato che porre un limite ai mandati voleva dire favorire un giusto ricambio, garantire meglio la democrazia e soprattutto porre un limite di tempo ai nuovi sindaci che con la nuova legge ottenevano poteri, prestigio, visibilità tali che, in mancanza di limiti nel numero dei mandati, non avrebbero avuto probabilmente competitori elettorali in grado di «im-

pensierirli», o meglio di gareggiare con pari possibilità di affermazione.

Ricordiamo, infatti, che quella legge ha previsto:

l'elezione diretta del sindaco;

la nomina da parte del sindaco della giunta, unitamente alla presentazione del suo programma;

la possibilità di nominare e revocare in qualsiasi momento gli assessori, interni ed esterni;

il potere del sindaco di nominare i rappresentanti del comune negli organismi sovracomunali o negli enti «partecipati»;

che, in caso di sfiducia o di dimissioni il sindaco è revocato ed il consiglio comunale sciolto, eliminando qualsiasi «velleità» di sostituzione del sindaco;

che i dirigenti, i responsabili degli uffici sono nominati dal sindaco che assegna anche le collaborazioni esterne.

Tale scelta, basata certamente sull'esigenza di dare stabilità, governabilità e capacità di tempestive decisioni al sindaco, su temi e materie importanti e delicate, ha portato, però, anche ad una diminuzione della democrazia interna e della partecipazione alle vicende ed alle scelte del comune, riducendo drasticamente le competenze delle giunte e dei consigli comunali e riducendo spesso il consiglio ad organo di consulenza.

A quei provvedimenti ne sono seguiti altri tutti nello stesso senso:

eliminando il controllo di legittimità da parte del segretario comunale, comunque scelto con ampia discrezionalità da parte del sindaco, ed abolendo qualsiasi forma di controllo di legittimità da parte della regione e dello Stato;

togliendo molti poteri agli organi collegiali comunali eletti, per una sorta di sfiducia verso gli amministratori, la politica e gli eletti, quasi che l'elettorato non sapesse scegliere.

Nell'attuale ordinamento, perciò, il sindaco ha assunto un rilievo tale, per cui i suoi atti di governo possono avere di fatto un impatto anche personale nel rapporto con gli elettori, su cui fondare certamente i presupposti per favorire la sua rielezione.

Tale preoccupazione, è evidente, può venirci meno quando gli stessi poteri siano distribuiti con carattere di maggiore collegialità, instaurando un collegamento tra ampiezza dei poteri e rinnovabilità del mandato.

Contemporaneamente, però, soprattutto nei piccoli comuni, la gente, l'elettorato, il cittadino continuano a guardare al sindaco, come a colui che ha comunque la responsabilità delle scelte anche gestionali, rifiutandosi ancora di prendere atto che molte decisioni sono proprie dei funzionari.

L'ultimo intervento sullo stesso argomento è stato una norma contenuta nella modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione che, prevedendo che la Repubblica è formata da Stato, Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane, ha posto tutti questi enti allo stesso livello costituzionale, comportando, forse, che l'abolizione dei controlli esistenti dello Stato o della Regione abbia di conseguenza impedito l'introduzione, sono qualsiasi modo o forma, di altri controlli.

Mentre lo Stato conserva per i propri atti i controlli della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Corte costituzionale, gli enti locali hanno solo i revisori dei conti molto «domestici», eletti dal consiglio comunale e, da poco tempo, il controllo «collaborativo» sulla gestione finanziaria della Sezione regionale della Corte dei conti.

Di fronte a tale situazione sono state presentate, al Senato ed alla Camera, numerose proposte di legge intese da una parte ad eli-

minare o ridurre il vincolo di due mandati e dall'altra a riesaminare la distribuzione dei poteri fra gli organi comunali.

Per esaminare adeguatamente l'argomento la 1ª Commissione ha svolto, in occasione dell'esame dell'atto Senato n. 132 e connessi, numerose riunioni, anche con alcune audizioni delle associazioni degli enti locali, che hanno illustrato la loro posizione, depositando dei documenti scritti, e ciò ha permesso un ampio confronto di opinioni nell'obiettivo di individuare una possibile intesa.

Le opinioni erano e probabilmente restano differenziate, ma sono state colte numerose sollecitazioni per esaminare l'argomento e per verificare dopo alcuni anni l'opportunità o meno di confermare integralmente le scelte già fatte dal legislatore. Riteniamo ancora che sia utile porre in evidenza che i comuni ed i sindaci hanno, rispetto al passato, certamente maggiori competenze e maggiori responsabilità, sono spesso in trincea, costituiscono in Italia, ancor prima delle regioni, l'origine della nostra democrazia, sono scuola di vita e di educazione civica anche per gli amministratori, soprattutto nei piccoli comuni, suppliscono alla fuga di responsabilità da parte di molti enti ed organismi, assumendosi anche responsabilità di altri enti, tutelano l'interesse generale e sono spesso dei volontari costretti ad avere grandi professionalità, pur non diventando mai professionisti della politica, ma accanto a tutto questo, vi è ora un concentrato di poteri, che rasenta la discrezionalità assoluta.

Per questo il legislatore del 1993 ha fissato il limite di due mandati, perché con i nuovi poteri, salvo incapacità manifeste o peggio, i sindaci in carica non hanno praticamente rivali e le regole della democrazia elettorale diventano impraticabili.

L'opportunità, perciò, di rimuovere il vincolo dei due mandati, non può essere considerata fuori dal contesto di dove e come è nato il vincolo o meglio, se si modifica il numero dei mandati va modificato l'ordinamento nel quale quella norma è inserita,

per permettere un po' più di competizione, un po' più di democrazia, un po' più di controllo e se non si vuole lasciare solo alla magistratura contabile o penale il controllo delle attività comunali.

Con il decorso del tempo l'attuale sistema non può durare e se, al livello statale e per gli organi costituzionali, si chiedono equilibri di potere, pesi e contrappesi, elezioni dirette ma non troppo, organi di controllo e di garanzia, autorevoli e autonomi, come non accorgersi che nei comuni, nelle province, nelle regioni è già stato fatto tutto il contrario? Come non accorgersi che i consigli comunali e provinciali, nonostante le grandi affermazioni ed i principi spesso contenuti negli statuti, non hanno alcun potere, alcun mezzo, per capire, conoscere, controllare, svolgere cioè il proprio mandato?

Il problema principale, quindi, non consiste solo nel numero dei mandati ma negli enormi poteri attribuiti al sindaco, che lo rendono praticamente privo di qualsiasi reale alternativa.

Che l'argomento sia importante e delicato lo dimostra il fatto che, da molto tempo, il tema è preso in esame, soprattutto in prossimità delle elezioni amministrative; finora, però, ha finito con l'essere sempre accantonato.

La questione ricordiamo è stata ripresentata dall'Anci e soprattutto dalla rappresentanza dei piccoli comuni che l'ha segnalata ed illustrata al Capo dello Stato, ponendo in evidenza il fatto che è difficilmente motivabile una norma che impedisce ai cittadini di scegliersi o meglio di tenersi, in piena libertà, il sindaco, se apprezzato e capace.

È stato pure sottolineato che nei piccoli comuni spesso è difficile trovare alternative ai sindaci in carica, che hanno maturato esperienza, professionalità e godono rispetto: tutte qualità e opportunità che verrebbero vanificate per l'esistenza del vincolo dei due mandati.

Il tentativo, non facile, quindi, sulla base della discussione già avvenuta, è di tentare

di alleggerire il vincolo del numero di due mandati con alcune modifiche all'ordinamento. L'opportunità di apportare all'ordinamento significative e contestuali modifiche, anche se non complete, è relativa, quindi, ad alcune esigenze politiche, finanziarie di spesa e di controllo, contenute nel testo proposto.

L'esigenza politica consiste principalmente nello spostare dal sindaco al consiglio comunale il potere di nomina e revoca dei rappresentanti comunali in seno ad enti ed aziende, di trasferire il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, di definizione degli incarichi dirigenziali e di adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, riconoscendo, inoltre, al consiglio comunale la competenza in materia di approvazione anche degli strumenti urbanistici attuativi.

L'esigenza finanziaria è quella relativa alla definizione, a cura dei consigli, delle aliquote dei tributi; tale esigenza potrebbe, eventualmente essere allargata con ulteriori competenze al consiglio.

L'esigenza di controllo si esplica sostanzialmente nel consentire al consiglio di richiamare, per l'illustrazione e la discussione innanzi ad esso, di delibere della giunta. Si tratta in questo caso di una novità istituzionale, avente lo scopo non già di alterare la distribuzione delle competenze fra i diversi organi, ma di costituire uno strumento per facilitare la collaborazione fra giunta e consiglio. Per questo, infatti, l'istituto è accompagnato da particolari garanzie. Infine vi è la previsione di poteri sostitutivi del sindaco nei riguardi dei dirigenti e dipendenti inadempianti.

Forse si potrebbero prevedere altre forme di controllo, affidandole all'autonomia dei consigli comunali, pur nell'ambito di criteri da fissare ed esigenze di autonomia da garantire.

Se pertanto, soprattutto nei piccoli comuni, ove il rapporto civico è fondato su un tessuto di forti relazioni umane, si vuole ottenere

l'abolizione del limite dei due mandati, non vi è altro riequilibrio che l'allargamento dei poteri ad organi collegiali, perché, all'interno di quelle comunità, la sostituzione di un sistema unipersonale con un sistema, almeno in parte, collegiale, da un lato impedisce l'identificazione assoluta tra la singola persona fisica ed il potere pubblico e, dall'altro, meglio esprime l'esigenza della partecipazione popolare.

Il testo del disegno di legge proposto, quindi, propone di portare a tre il numero

di mandati dei sindaci unitamente ad alcune modifiche dell'ordinamento intervenendo, altresì anche nella previsione di escludere il ricorso al «doppio turno» nel caso che una coalizione raggiunga una determinata percentuale dei voti validi.

È certamente una proposta che va nel segno della discussione e delle esigenze emerse e che viene auspicato possa favorire, unitamente agli altri disegni di legge sulla stessa materia un confronto e soprattutto una proposta condivisa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli statuti sono approvati e modificati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte, con un intervallo non inferiore a tre giorni il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Lo statuto prevede modalità di adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze di cui all'articolo 44, nonché le garanzie per il tempestivo esame di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi.

5. Lo statuto è affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni e successivamente inviato, tramite il prefetto, al Ministero dell'interno per la verifica del rispetto del presente articolo e della normativa in vigore, con l'eventuale invito, entro sessanta giorni e per una sola volta, al consiglio per le modifiche ritenute necessarie.

5-bis. Lo statuto, modificato come richiesto o confermato con le stesse modalità di cui al comma 4 è inviato alla Regione per

la pubblicazione nel *bollettino ufficiale*, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione definitiva all'albo pretorio dell'ente»;

b) all'articolo 8, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. L'esito dell'esame delle istanze, petizioni e proposte di cui al comma 3 è comunicato al consiglio comunale, che, se richiesto da almeno un quarto dei propri componenti, lo sottopone alla propria valutazione con specifica deliberazione»;

c) all'articolo 37, comma 1, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

«h) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

h-bis) da 10 membri negli altri comuni.»;

d) all'articolo 39:

1) al comma 1 le parole: «dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono soppresse e l'ultimo periodo è soppeso;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura, con le modalità previste dallo statuto, adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio o di mancato rispetto di quanto previsto dal comma 2, previo accertamento della completezza e congruità della documentazione necessaria per l'esame dell'argomento.»;

e) all'articolo 40:

1) al comma 2, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono soppresse;

2) il comma 5 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «commi 2, 3, 4, 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 4»;

f) all'articolo 42:

1) nel comma 2:

1.1) l'alea è sostituito dal seguente:
«Il consiglio ha competenza sui seguenti atti:»;

1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) statuti e regolamenti dell'ente e delle aziende speciali nei quali il comune abbia la maggioranza»;

1.3) alla lettera b) dopo la parola: «urbanistici», sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli attuativi, anche in deroga alla legislazione nazionale»;

1.4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100.000 euro per i comuni sotto i 1.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri, emissione di prestiti obbligazionari»;

1.5) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni, purché non rientrino nelle funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le competenze del consiglio di cui al presente articolo non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal proposito ogni tre mesi il sindaco informa il consiglio comunale dello stato di attuazione dei programmi»;

4) il comma 4 è abrogato;

g) all'articolo 48:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Spetta inoltre alla Giunta la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi,

l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna, nel rispetto degli articoli 109 e 110 e di ogni altra norma statutaria e regolamentare»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le delibere di Giunta, quando almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta entro tre giorni dalla loro affissione all'albo comunale, sono illustrate e discusse innanzi al consiglio comunale, ferma restando la facoltà della Giunta, a seguito della discussione, di confermare o revocare il provvedimento.»;

h) all'articolo 49:

1) nel comma 1 le parole «che non sia mero atto di indirizzo» sono soppresse e dopo le parole «in ordine alla» la parola «sola» è soppressa;

2) al comma 2, le parole «in relazione alle sue competenze» sono soppresse;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il segretario dell'ente è tenuto ad esprimere parere in ordine alla legittimità delle deliberazioni sottoposte all'approvazione della Giunta e del consiglio comunale.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui al presente articolo rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.»;

i) all'articolo 50:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti»;

2) il comma 8 è abrogato;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro sessanta giorni

dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico»;

4) al comma 10 dopo le parole «Il sindaco e il presidente della provincia» sono inserite le seguenti: «previa deliberazione della Giunta»;

l) all'articolo 51:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati la carica di sindaco e di presidente della provincia non è rieleggibile alle medesime cariche allo scadere del terzo mandato»;

2) il comma 3 è abrogato;

m) all'articolo 71:

1) nel comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 3, con la lista per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.»;

2) nel comma 8, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal comma 8-bis.»;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti, nel caso in cui una lista abbia ottenuto più dei due terzi dei voti validi, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.»;

n) all'articolo 72:

1) al comma 3 il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È proclamato sindaco il candidato alla carica che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi»;

o) all'articolo 73:

1) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, ad esse viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.»;

p) all'articolo 74:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. È proclamato presidente della provincia il candidato alla carica che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi.»;

q) all'articolo 97:

1) al comma 2 dopo le parole «dell'azione amministrativa» sono inserite le seguenti: «dei singoli provvedimenti»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) al comma 4:

3.1) l'alinea è sostituito dal seguente:

«Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Il segretario inoltre»;

3.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) esprime il parere di legittimità di cui all'articolo 49 sulle deliberazioni sottoposte all'approvazione del consiglio e della Giunta»;

3.3) la lettera e) è abrogata;

r) all'articolo 107:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Spetta ai dirigenti, sulla base degli indirizzi politico-amministrativi degli organi di

governo, la direzione degli uffici e dei servizi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, garantendo il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati fissati dagli organi di governo»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti non ricompresi dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario»;

3) la lettera *d*) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*d*) gli atti di gestione finanziaria e di assunzione di impegni di spesa»;

4) la lettera *f*) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*f*) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie»;

5) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il sindaco, in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell'adottare o revocare provvedimenti o atti di loro competenza, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato o revocato. Qualora l'inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco può avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva.»;

s) l'articolo 126 è abrogato;

t) l'articolo 127 è sostituito dal seguente:

«Art. 127. - (*Controllo eventuale*) - 1. Le deliberazioni della Giunta e del consiglio e

le determinazioni dei funzionari e dirigenti sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne faccia, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate e le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale;
- d) affidamento degli incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 110;
- e) impegni pluriennali e in materia di tributi.

2. La richiesta di controllo sospende l'esecutività delle delibere fino all'avvenuto esito del controllo. Lo statuto disciplina le modalità del controllo eventuale ed il raccordo con il controllo interno previsto dall'articolo 147.

3. Fino all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, i controlli sono esercitati dai revisori dei conti di cui all'articolo 234.»;

- u) gli articoli 128, 129, 130, 131, 132, 133 sono abrogati;
- v) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (*Controlli interni*). - 1. Gli statuti comunali e provinciali, in armonia con i principi generali in materia di organizzazione pubblica e sulla base di strumenti e metodologie concordate in sede di Conferenza unificata in modo da assicurare il rispetto di requisiti minimi di uniformità, prevedono forme di controllo interno sull'attività, su singoli atti o su categorie di atti amministrativi, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, e verificare, secondo criteri di efficienza, efficacia ed eco-

nomicità, il corretto e regolare funzionamento dell'ente, nonché prevedere i necessari interventi correttivi sostitutivi.

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un organo per il quale lo statuto, garantendone l'autonomia e l'indipendenza, determina le norme di funzionamento, individua gli atti da sottoporre al suo esame, i requisiti di nomina e i casi di incompatibilità dei suoi componenti nonché le relative indennità, le forme di pubblicità dei lavori e dei provvedimenti adottati.

3. Fino all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, i controlli sono esercitati dai revisori dei conti di cui all'articolo 234.»;

z) all'articolo 234, i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Presso ogni comune, provincia e città metropolitana è istituito un collegio dei revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio sono designati:

a) uno, con funzioni di presidente, dal prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo;

b) uno dal presidente della sezione regionale della Corte dei conti;

c) uno, dal presidente della Giunta regionale scelto fra i revisori ufficiali dei conti.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore nominato dal prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo»;

aa) all'articolo 235, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di costituzione adottato dal prefetto. I revisori contabili possono essere nominati nuovamente nell'incarico. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un sin-

golo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.»;

bb) all'articolo 239:

1) nel comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* referto annuale all'organo consiliare sull'andamento della gestione»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I-bis.* I referti dei revisori dei conti sono esaminati dal consiglio e formano o oggetto di apposita deliberazione da inviare all'organo di controllo e al prefetto. Ove vengano rilevate gravi irregolarità il referto all'organo consiliare è prodotto immediatamente, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configuri ipotesi di responsabilità.».